CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

50129 FIRENZE
Via L.Il Magnifico, 8
Tel.055 462771 FAX 055 4627788
e-mail segreteria@cassaedilefirenze.it
Sito internet: www.cassaedilefirenze.it

UNI EN ISO 9001:2000
Certificato n.9175.CEPF

REGOLAMENTO DEI VERSAMENTI PER LE SOCIETA' DI LAVORO INTERINALE IN VIGORE DAL 1 APRILE 2010

ART.1

LE IMPRESE EDILI PER ISCRIVERSI ALLA CASSA EDILE SONO TENUTE A:

a) ENTRO IL 10° GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALLA DECORRENZA:
- compilare e sottoscrivere domanda di iscrizione e scheda anagrafica impresa
- consegnare le schede anagrafiche dei lavoratori debitamente firmate dagli stessi
- consegnare il certificato della "Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato" attestante l'iscrizione dell'impresa

b) ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO ALLA DECORRENZA:
- trasmettere in via telematica la denuncia nominativa dei lavoratori occupati (modd.1-2), relativa al primo mese di versamento.

ART.2

La denuncia nominativa dei lavoratori occupati (mod. 1 e 2), deve essere fatta pervenire alla Cassa Edile della Provincia di Firenze, con le modalità previste, entro il mese successivo a quello di riferimento della denuncia.
La denuncia dovrà essere inviata unicamente per via telematica.

ART.3

I moduli di denuncia devono essere compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal datore di lavoro o dal suo legale rappresentante. Gli imprenditori sono responsabili degli errori ed omissioni in cui siano incorsi nella compilazione dei moduli.

ART.4/BIS

ALLA CASSA EDILE DEVE ESSERE VERSATO:

a) **LA RITENUTA DEL 14,20%** che rappresenta la percentuale netta rispetto all'accantonamento lordo del 18,50% per ferie e gratifica natalizia da versare alla Cassa Edile - registrato nel libro paga da parte delle ditte. Tale ritenuta del 14,20% è stata stabilita convenzionalmente dalle Associazioni Nazionali stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, affinché le imprese edili possano versare alla Cassa Edile l'accantonamento al netto delle ritenute di legge; ciò a norma dell'allegato F del C.C.N.L. 29.01.2000.
IL SUDDETTO ACCANTONAMENTO DI CUI ALLA LETTERA a) DEVE ESSERE CALCOLATO SUI SEGUENTI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE: paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R., elemento economico territoriale, eventuale superminimo, indennità per i caposquadra, altri emolumenti.
Il conteggio deve essere effettuato anche sulle festività, escluso 4/11.

ALLA CASSA EDILE DEVE INOLTRE ESSERE VERSATA LA SEGUENTE CONTRIBUZIONE, DIFFERENZIATA RISPETTO AL MONTE ORE SETTIMANALE DENUNCIATO DA CIASCUNA IMPRESA:

TITOLO	Carico Ditta	Carico operaio	TOTALE
b) Contributo art. 37 CCNL	1,667	0,333	2,000
c) Contributo carenza malattia	0,180		0,180
d) Contributo partecipativo spese sanitarie		0,067	0,067
e) Contributo vestiario e scarpe	0,300		0,300
f) Anzianità Professionale Edile Ordinaria	2,993		2,993
g) Quota Territoriale Adesione Contrattuale	0,430	0,430	0,860
h) Quota Nazionale Adesione Contrattuale	0,223	0,223	0,446
i) Contributo Formazione e Sicurezza	3,868		3,868
l) Contributo oneri mutualizzati Prevedi	0,100		0,100
m) Contributo CIG	0,300		0,300
n) Rimborso contributo aggiuntivo	0,050		0,050
TOTALE CONTRIBUTO ORDINARIO per le imprese che denunciano un monte ore settimanale inferiore all'orario contrattuale	**10,111**	**1,053**	**11,164**

I contributi di cui alle lettere b) c) d) e) f) g) h) i) l) m), n), o) devono essere calcolati sulla base della retribuzione convenzionale stabilita a livello nazionale (paga base, inden.conting., EDR) oltre agli elementi contrattuali territoriali (ind.terr.sett., EET), o, in mancanza, sulla base del CCNL Industria, dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile di Firenze. Eventuali superminimi saranno da aggiungere a detto imponibile. Il conteggio deve essere effettuato anche sulle festività, escluso 4/11

o) Contributo versato a titolo di **sanzione** corrispondente all'importo della contribuzione dovuta alla Cassa Edile, calcolato sulle ore di assenza non riconducibili alle tipologie di ore presenti nella denuncia nominativa

ART.5

I versamenti di cui all'art.4 devono essere effettuati a partire dalla data di decorrenza dell'iscrizione, nei termini previsti dall'art.6 del presente Regolamento.

ART.6

IL VERSAMENTO DELL'ACCANTONAMENTO, DEI CONTRIBUTI E DELLE QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE PREVISTI DALL'ART.4 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO.

I versamenti devono essere effettuati sulle seguenti coordinate bancarie:

BANCA	IBAN	CODICE BIC/SWIFT
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	**IT43I0103002827000001141461**	**PASCITM1W40**
BANCA CRFIRENZE SPA	**IT39I0616002800000114622C00**	**CRFIIT3F**
BANCA FEDERICO DEL VECCHIO SPA	**IT30Z0325302800000000184273**	**BFDVIT31**

ovvero tramite agenzie della Banca suddetta od altri Istituti di Credito cui gli imprenditori dovranno dare l'incarico di trasferire le somme sul conto corrente anzidetto, intestato alla Cassa Edile della Provincia di Firenze.
Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile.
I versamenti non vengono accettati dalla Cassa Edile se non risultano comprensivi di tutti i titoli di cui all'art.4/bis del presente Regolamento.

ART.7

La Cassa Edile, in caso di morosità delle imprese, invia alle stesse una lettera di invito ad effettuare il versamento entro e non oltre sei giorni dalla data della lettera medesima. Ove le imprese morose non provvedano a regolarizzarsi entro il termine di cui sopra, la Cassa Edile affida ai propri legali l'incarico di procedere al tentativo di conciliazione obbligatorio, inviando la comunicazione, per conoscenza, anche alle stesse imprese morose. Le imprese sono tenute ad effettuare il versamento direttamente al Legale proponente il tentativo di conciliazione. In caso che la morosità persista, decorsi i termini per il suddetto tentativo di conciliazione, i Legali richiedono giudizialmente alle imprese morose il versamento dell'importo relativo al mese cui si riferisce il periodo di paga, ovvero il versamento di un importo uguale a quello corrisposto in occasione dell'ultimo pagamento mensile, salvo conguaglio, in ogni caso oltre alle penalità dovute a norma dell'art.8 del presente Regolamento. Le imprese che abbiano ricevuto la lettera per il tentativo di conciliazione da parte del Legale della Cassa Edile, per ipotesi che abbiano effettuato il versamento tramite banca, anziché al Legale, non possono opporre alcunché se contro di esse si procederà giudizialmente, nonostante il già avvenuto pagamento, ove non abbiano dato prova al Legale procedente, mediante invio di una raccomandata A.R., dell'avvenuto detto pagamento.

ART.8

In caso di versamento tardivo, ed anche se è stata intrapresa azione giudiziaria, si applica sulla somma dovuta la clausola penale risarcitoria di cui agli artt.1382 e 1383 del Codice Civile, nella misura e con le modalità seguenti:

Gli interessi sono calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva. Attualmente il tasso d'interesse di mora è pari al 3,25% annuo.

N.B.: Le somme dovute per le penalità suddette NON DEVONO ESSERE ASSOGGETTATE a ritenuta d'acconto d'imposta (vd.art.41 D.P.R. 22.12.1996 n.917)

ART.9

I versamenti effettuati in ritardo - rispetto al temine stabilito dal precedente art.6 - non vengono accettati dalla Cassa Edile se non risultano comprensivi delle penalità previste dall'art.8 del presente Regolamento.

ART.10

Nel caso che le imprese abbiano cessato o sospeso temporaneamente l'attività, ovvero non abbiano, comunque, avuto lavoratori alle proprie dipendenze, sono tenute a darne comunicazione alla Cassa Edile a mezzo lettera raccomandata, entro il 15° giorno del mese successivo.

ART.11

Nel caso di impresa inadempiente che, a seguito delle azioni giudiziarie di cui all'art.7 del presente Regolamento, subisca almeno due esecuzioni totalmente negative, o si sia resa irreperibile all'atto delle notificazioni a mezzo Ufficiale Giudiziario o col suo comportamento attivo o omissivo - mancanza di denunce nominative nonché qualsiasi altro impedimento a procedere - abbia reso impossibile il recupero dei crediti, la Cassa Edile provvede alla cancellazione di ufficio di detta impresa a decorrere dal mese in cui si manifesta per la seconda volta tale impossibilità.
La Cassa Edile deve darne tempestiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'impresa ed ai lavoratori. Se l'indirizzo di questi ultimi è sconosciuto la lettera viene inviata agli operai presso l'indirizzo dell'impresa, se reperibile.
Per conoscenza devono anche essere informate le Parti Sociali con comunicazioni per posta ordinaria.

ART.12

Nel caso che l'impresa nuova iscritta non provveda, a partire dal 2° mese di iscrizione, ad inviare le denunce nominative, la Cassa Edile, trascorsi due mesi, provvede alla cancellazione di ufficio della posizione della stessa impresa che, per iscriversi nuovamente alla Cassa Edile, dovrà ripresentare la documentazione di cui all'art.1 e regolarizzare i precedenti periodi di morosità.
La Cassa Edile deve darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'impresa ed ai lavoratori.
Se l'indirizzo di questi ultimi è sconosciuto la lettera viene inviata agli operai presso l'indirizzo dell'impresa, se reperibile.
Per conoscenza devono anche essere informate le Parti Sociali con comunicazione per posta ordinaria.